

ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO 20 MAGGIO 2004 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED
AFFINI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

In data 12 luglio 2006 in Arezzo, presso la sede di Confindustria Arezzo,

tra

- la Sezione Edili di Confindustria Arezzo, rappresentata dal Presidente, sig. Giuseppe Statti e dal sig. Giovanni Pianigiani, componenti della Delegazione Imprenditoriale per le trattative, assistiti dai sigg. Massimiliano Bucaletti e Alessandro Tarquini, di Confindustria Arezzo

e

- il Sindacato provinciale Fillea-Cgil, rappresentato dal sig. Mario Luman, Segretario, e dai sigg. Andrea Bertelli, Silverio Gavelli, Settimio Rosci, Filippo Pagliuzzi, Claudio Bocciolini, Gianni Chiari, Pasquale Monniello, Pierino Tecchi;
- il Sindacato provinciale Filca-Cisl, rappresentato dal sig. Gilberto Pittarello, Segretario, e dai sigg. Stefano Neri, Alessandro Norcini;
- il Sindacato provinciale Feneal-Uil, rappresentato dal sig. Sergio Nardi, Segretario, e dai sigg. Simone Barbagli, May Khalifa, Adrian Moldovan;
- dopo un ampio e approfondito confronto iniziato nel maggio 2006 e sviluppatosi in più incontri è stato stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro (Ccpl) integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Arezzo così come previsto dagli articoli 38 e 46 del Ccnl 20 maggio 2004 e dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006.

ART. 1 - PREMESSA

Le Parti, a seguito di una approfondita analisi della situazione economico-produttiva del settore delle costruzioni della provincia di Arezzo sia con riferimento al mercato lavori pubblici che al mercato edilizia privata, confermano la disponibilità a rendere permanente il confronto volto a valutare gli interventi e le azioni che potranno essere congiuntamente poste in essere per lo sviluppo del settore con particolare riferimento agli obiettivi e alle priorità di seguito individuate, quali:

- a) la realizzazione di un mercato edilizia, sia pubblico che privato, dove operino imprese regolari e qualificate in grado di offrire prodotti conformi a quanto pattuito in termini di qualità e di dare le necessarie garanzie di capacità tecnica e di sicurezza delle lavorazioni, condizioni indispensabili per la crescita dimensionale e qualitativa delle imprese;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Q.A. Alessandro Neri, SirtB, and others.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Paolo Carlo Colonna 95]

[Handwritten signature]

b) lo sviluppo coordinato, coerentemente con quanto previsto da accordi nazionali e regionali in materia di sicurezza sul lavoro, trasparenza e lotta al lavoro irregolare, delle azioni di controllo mirate a verificare:

- la correttezza retributiva, previdenziale e assicurativa delle imprese esecutrici;
- il rispetto degli obblighi di iscrizione alla Cassa Edile e dell'applicazione del documento unico di regolarità contributiva (Durc);
- l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dalle vigenti disposizioni e il rispetto degli adempimenti previsti per l'affidamento di fasi lavorative in subappalto;
- l'indicazione da parte delle Stazioni Appaltanti nei bandi di gara degli oneri di sicurezza;

c) la determinazione delle condizioni per una maggiore disponibilità di manodopera da inserire nel settore, anche attraverso strumenti che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quale condizione chiave per lo sviluppo delle imprese, nonché la promozione di programmi di formazione destinati alla qualificazione degli addetti e anche ad un più agevole inserimento sociale e lavorativo delle maestranze extracomunitarie;

d) lo sviluppo del ruolo degli Organismi Paritetici provinciali, Cassa Edile e Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (Cfse) che possono svolgere azioni fondamentali per il superamento delle varie forme di lavoro sommerso, per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, per far crescere qualitativamente le imprese e per fornire un servizio sempre più accreditato e snello per maestranze e imprese;

e) la realizzazione, anche in base ai dati conoscitivi acquisiti attraverso l'Osservatorio Provinciale delle costruzioni, di adeguate e mirate politiche di sostegno all'edilizia provinciale;

f) lo sviluppo di una "politica attiva della sicurezza" nei luoghi di lavoro attraverso specifici programmi formativi/informativi e di consulenza per imprese edili e maestranze, in applicazione di quanto previsto dai D.Lgs. n. 626/94 e n. 494/96, anche attraverso l'opportunità offerta dal Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia, nonché derivanti dall'applicazione di organismi come Comitato Paritetico Territoriale (Cpt), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (Rlst) e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls).

ART. 2 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli articoli 12 e 38 del Ccnl 20 maggio 2004 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal Ccnl 20 maggio 2004 - le Parti sottoscritte tengono conto, analogamente a quanto già previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro 10 dicembre 2002, dell'andamento del settore delle costruzioni

21
A

H
MAY

AM

Alfredo Novati
S.D. Chini
G. M. S.

te

AS

Abilio Orlando

nella provincia di Arezzo e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori disponibili quali:

- numero imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
- monte salari denunciato dalle imprese iscritte;
- monte ore denunciato in Cassa Edile;
- numero e importo complessivo bandi di gara e concessioni edilizie;
- numero ore complessivamente autorizzate dall'INPS per intervento della cassa integrazione guadagni.

Le Parti si danno atto che al momento della verifica annuale di cui appresso potranno concordare l'individuazione di altri indicatori di andamento di settore o sostituire quelli sopra definiti.

Per il periodo di vigenza del presente Ccpl, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 23 marzo 2006 e secondo le seguenti modalità.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le Parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente a quelli della media del biennio 1° ottobre 2004/30 settembre 2005, che viene individuato quale parametro fisso di riferimento per la durata del presente contratto e che è già stato rilevato.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 38, lett. d), e 46 del Ccnl 20 maggio 2004, è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° luglio 2006 e nella ulteriore misura del 4% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° settembre 2007. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 14% già individuato con Ccpl 10 dicembre 2002.

Relativamente, quindi agli anni 2006 e 2007 gli importi definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quali anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

Categorie	dal 1.7.2006		dal 1.9.2007	
	orario	mensile	orario	mensile
Quadri e impiegati di 1 ^a super	-	35,92	-	83,81
Impiegati di 1 ^a	-	32,32	-	75,42
Impiegati di 2 ^a	-	26,94	-	62,85
Impiegati e operai di quarto livello	0,15	25,14	0,34	58,66
Impiegati di 3 ^a e op. specializzati	0,14	23,34	0,32	54,47
Impiegati di 4 ^a e op. qualificati	0,12	21,01	0,28	49,02
Impiegati di 4 ^a 1° impiego e op. comuni	0,10	17,96	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,09	-	0,21	-
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,08	-	0,19	-

Le Parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è stata stabilita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

1997 n. 135, sulla decontribuzione degli aumenti disposti dalla contrattazione di secondo livello.

Le Parti concordano che gli importi in atto al 30 giugno 2006 dell'elemento economico territoriale sono conglobati dal 1° luglio 2006 nell'Indennità Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati.

ART. 3 – MENSA E INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Con decorrenza 1° luglio 2006 il limite massimo dell'intervento a carico ditta per pasto caldo e i valori di indennità sostitutiva di mensa di cui al Ccpl 10 dicembre 2002 sono incrementati nella misura del 20% determinando i seguenti nuovi importi lordi:

- limite massimo intervento pasto caldo Euro 5,46;
- indennità sostitutiva mensa operai (valore orario) Euro 0,5;
- indennità sostitutiva mensa impiegati (valore giornaliero) Euro 4,02.

Resta confermata la disciplina normativa di cui ai contratti integrativi provinciali 18.3.1981 e 30.1.1998.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Arezzo decorre dal 1° luglio 2006 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disciplinato dalla contrattazione di livello nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILLEA-CGIL

FILCA-CISL

FeNEAL-UIL

CONFINDUSTRIA AREZZO
Sezione Edili

VERBALE DI ACCORDO

In data 12 luglio 2006 in Arezzo, presso la Sede di Confindustria Arezzo,

tra

- la Sezione Edili di Confindustria Arezzo, rappresentata dal Presidente, sig. Giuseppe Stiatti e dal sig. Giovanni Pianigiani, componenti della Delegazione Imprenditoriale per le trattative, assistiti dai sigg. Massimiliano Bucaletti e Alessandro Tarquini, di Confindustria Arezzo

e

- il Sindacato provinciale Fillea-Cgil, rappresentato dal sig. Mario Luman, Segretario, e dai sigg. Andrea Bertelli, Silverio Gavelli, Settimio Rosci, Filippo Pagliuzzi, Claudio Bocciolini, Gianni Chiari, Pasquale Monniello, Pierino Tecchi;
- il Sindacato provinciale Filca-Cisl, rappresentato dal sig. Gilberto Pittarello, Segretario, e dai sigg. Stefano Neri, Alessandro Norcini;
- il Sindacato provinciale Feneal-Uil, rappresentato dal sig. Sergio Nardi, Segretario, e dai sigg. Simone Barbagli, May Khalifa, Adrian Moldovan;

premessi che è volontà comune il miglioramento dei servizi e delle prestazioni fornite dagli Enti Bilaterali di settore (Cassa Edile, Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia) nella necessità di favorire e promuovere la crescita del settore delle costruzioni e lo sviluppo, anche qualitativo e quantitativo delle imprese,

in attuazione degli Accordi nazionali e regionali tra Ance e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori,

valutata, sulla base delle indicazioni di andamento previsionale fornite dagli Uffici della Cassa Edile la situazione degli assetti finanziari e contributivi delle varie gestioni,

viene concordano quanto segue:

ART. 1 - REGOLAMENTAZIONE DELLA TRASFERTA

In attuazione di quanto previsto dal Ccnl 20 maggio 2004, dall'Accordo tra Ance e Segreterie nazionali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil del 23 marzo 2006 e dagli Accordi tra Ance Toscana e Segreterie regionali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil del 9 dicembre 2005 e 5 aprile 2006, accordi che si intendono qui richiamati quale parte integrante della presente intesa, si conviene sulla opportunità di dare applicazione all'Accordo preliminare regionale sulla trasferta del 9 dicembre 2005, ribadendo la volontà di attivarsi nelle Sedi competenti per una piena e celere applicazione; la nuova disciplina della trasferta, consentirà la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese, la tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori ed il miglioramento del ruolo della Cassa Edile quale ente certificatore.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "G.L.", "H.", "S.", "B.", "L.", "M.", "A."]

[Vertical handwritten note on the right margin: "bale..."]

[Handwritten initials "CS" at the top right]

ART. 2 - CONSORZIO FORMEDIL TOSCANA

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo tra Ance Toscana e Segreterie regionali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil del 22 giugno 2006, si conviene che il contributo pari allo 0,20% previsto dall'Accordo regionale 3 novembre 2003, recepito dall'Accordo tra Associazione Industriali della Provincia di Arezzo e Segreterie provinciali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil del 28 gennaio 2004, per il funzionamento del Consorzio Formedil Toscana, venga soppresso con effetto dal 1° luglio 2006.

In riferimento a quanto previsto dal punto 3) dell'Accordo regionale 22 giugno 2006, le Parti concordano di riconoscere un contributo istituzionale a carico del Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia dello 0,06% per il funzionamento del costituendo Comitato Formedil Toscana (il contributo dello 0,06% è da intendersi aggiuntivo all'attuale contribuzione Cfse).

Il contributo di cui sopra, maturerà una volta avviata l'attività del Comitato Formedil Toscana e solo dopo che il Consorzio Formedil Toscana avrà ristornato alla Cassa Edile di Arezzo gli importi già versati dalle imprese e non utilizzati e previo esaurimento di tali somme.

In ogni caso le Parti si riservano di approfondire la questione nel momento in cui a livello regionale saranno delineati la struttura, i compiti e le finalità del ricostituendo Comitato Formedil Toscana.

ART. 3 - FORMAZIONE E SICUREZZA

In considerazione delle caratteristiche del tessuto produttivo del settore edile provinciale e vista l'opinione comune che la formazione e la prevenzione rappresentano un elemento qualificante per le imprese e di tutela delle maestranze nel campo della sicurezza, si ritiene indispensabile la collaborazione tra le diverse categorie che rappresentano il settore edile per una proposta di formazione e di prevenzione degli incidenti sul lavoro in modo sinergico.

Inoltre, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo di una "politica attiva della sicurezza" e visti gli incoraggianti risultati derivanti dalla istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (accordi sindacali del 10 dicembre 2004 e 26 settembre 2001), le Parti ritengono superata la fase sperimentale e necessaria una verifica congiunta delle modalità operative di applicazione di tale organismo per garantire maggiore efficacia e funzionalità al servizio svolto dagli Rlst e per valutare anche le opportunità derivanti dall'applicazione del Comitato Paritetico Territoriale.

ART. 4 - PRESTAZIONE CASSA EDILE CARENZA MALATTIA

Fermo quanto già previsto dall'art. 26 del Ccnl 20 maggio 2004 e dal punto 1) dell'Accordo tra Associazione Industriali della Provincia di Arezzo e Segreterie provinciali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil del 25 luglio 2005, si conviene ad integrazione degli accordi richiamati al presente articolo, di elevare, con decorrenza dal 1° ottobre 2006, la prestazione Cassa Edile carenza malattia al 100%, ferme restando le modalità operative della Cassa Edile ad oggi in vigore.

Handwritten initials

Handwritten signature: P. Di ...

Handwritten initials

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo sarà sostenuto da una percentuale fissa "prestazione Cassa Edile carenza malattia" pari allo 0,40% e dalle riserve ex Apes.

La prestazione di cui al presente articolo è da considerarsi a titolo sperimentale, con validità fino al 31 dicembre 2009 e sarà soggetta a verifiche semestrali, secondo parametri di equilibrio economico gestionale e per i riflessi sulla produttività, ritenendo le Parti impegnate ad apportare con tempestività eventuali modifiche alla prestazione.

Le Parti si danno atto che la prestazione sarà oggetto di verifica e di disciplina nel caso in cui il Ccnl Edilizia intervenga sulla materia.

ART. 5 - APEO E MUTUALIZZAZIONE PREVEDI

Le Parti, tenuto conto dell'andamento della gestione Ape ordinaria e Prevedi e dei relativi equilibri di gestione riferiti anche alle riserve accantonate, convengono che, con decorrenza 1° luglio 2006 il contributo Ape ordinaria viene ridotto dello 0,59% e il contributo Fondo Mutualizzazione Prevedi viene ridotto dello 0,17%.

ART. 6 - REVISIONE CONTRIBUTI CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2006

A fronte di quanto convenuto nel presente accordo vengono definite le seguenti variazioni contributive:

Contributo Apeo	riduzione dello 0,59%
Contributo Consorzio Formedil Toscana	soppresso (0,20%)
Fondo Mutualizzazione Prevedi	riduzione dello 0,17%
Fondo Prestazione Carenza Malattia	nuovo 0,40%

Le Parti concordano sulla necessità che le aliquote delle contribuzioni di cui sopra siano commisurate alle effettive esigenze finanziarie delle gestioni (come tecnicamente valutate dalla Cassa Edile) ritenendosi impegnate ad apportare con tempestività le eventuali variazioni contributive necessarie all'equilibrio di gestionale.

Le Parti si danno atto che la presente intesa si applica a tutte le aziende iscritte alla Cassa Edile della provincia di Arezzo e quindi aderenti al Cfse e si adopereranno affinché quanto convenuto con il presente accordo, venga recepito e regolamentato dal Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Arezzo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carlo M... AS

[Multiple handwritten signatures and initials]

Handwritten initials

FILLEA-CGIL *Beal*

Handwritten signatures

FILCA-CISL *F. L. ...*

Handwritten signatures: Vittorio Giliberto, Alessandro Nanni, ...

CONFINDUSTRIA AREZZO
Sezione Edili

Handwritten signatures

Handwritten signature

FeNEAL-UIL

Handwritten signatures: Sergio ...